

# **TI\_GERICHTE 12.2016.207 vom 11. Februar 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-02-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2016.207](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2016.207)

FR: TI\_GERICHTE 12.2016.207 du 11 février 2020

IT: TI\_GERICHTE 12.2016.207 del 11 febbraio 2020

## **Regeste**

Contratto di lavoro: ore supplementari e straordinarie appello irricevibile

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Sia l'appello, sia la risposta sono tempestivi e nulla osta alla trattazione del gravame.

### **E. 2**

Nella decisione impugnata il Pretore, sulla base delle emergenze istruttorie, ha concluso che le parti avevano modificato per atti concludenti la clausola contrattuale secondo cui le ore supplementari e straordinarie prestate dal dipendente sarebbero state remunerate unicamente previo accordo preventivo firmato dal responsabile del gruppo e controfirmato dalla direzione, convenendo anche la possibilità di un accordo tacito della datrice di lavoro. Il primo giudice ha quindi accertato che quest'ultima era a conoscenza delle ore straordinarie svolte dal dipendente senza mai eccepire alcunché. Egli, in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, ha riconosciuto all'attore sulla base delle registrazioni delle ore lavorative nel programma "time-sheet" l'importo di fr. 64'414.40, pari al monte ore comprovato e alla maggiorazione remunerativa del 25% ai sensi dell'art. 321c cpv. 2 e 3 CO. Il Pretore ha infine respinto l'istanza 15 giugno 2016 della datrice di lavoro chiedente l'assunzione di nuovi mezzi di prova, non realizzandosi i presupposti dell'art. 229 CPC per potere ammettere la produzione di pseudonova.

### **E. 3**

In via principale l'appellante critica il Pretore per avere respinto l'istanza 15 giugno 2016 volta all'assunzione di nuovi mezzi di prova. A suo dire, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, al momento dello scambio degli scritti introduttivi non aveva nessun motivo di ritenere che l'attore potesse avere un comportamento non rispettoso delle leggi, contrario al precetto della buona fede e pertanto lesivo dell'art. 52 CPC. E' solo a seguito dell'interrogatorio dell'attore che l'appellante si sarebbe "insospettita" in merito all'agire del dipendente, il quale avrebbe manipolato le registrazioni delle ore straordinarie nel programma "time-sheet" dopo la notifica della disdetta ordinaria del contratto di lavoro. La censura è irricevibile ai sensi dell'art. 311 cpv. 1 CPC, l'appellante non confrontandosi compiutamente con la motivazione del Pretore, il quale ha ritenuto che i mezzi di prova oggetto dell'istanza, volti a dimostrare la manipolazione della registrazione delle ore nel

programma “time-sheet” da parte del dipendente, avrebbero potuto essere offerti dalla datrice di lavoro in termini proceduralmente diligenti con gli atti introduttivi, atteso che già in quegli scritti la tesi da lei sostenuta era quella dell’assenza di fedefacenza del “time-sheet” e delle tabelle prodotti in causa dall’attore (doc. H, I, L). La critica si rileva comunque infondata. Nulla agli atti permette di ritenere un comportamento del dipendente contrario alla buona fede o lesivo dell’art. 52 CPC, la tesi dell’appellante, secondo cui il dipendente con la produzione del “time-sheet” manipolato avrebbe indotto il Pretore a riconoscergli ore straordinarie e supplementari mai effettuate o eseguite in numero inferiore, essendo del resto smentita dagli accertamenti esperiti in sede penale. Ne discende che l’appello su questo punto è infondato e la richiesta di rinvio della causa all’istanza inferiore dev’essere respinta.

#### **E. 4**

In via subordinata l’appellante chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione, non sussistendo la prova dell’esecuzione di ore straordinarie “in considerazione delle manipolazioni effettuate dall’appellato” (appello, pag. 7). La censura, irricevibile per carente motivazione, l’appellante non confrontandosi con la motivazione del primo giudice sul tema (art. 311 cpv. 1 CPC), è altresì infondata, ritenuto che l’asserita manipolazione della registrazione delle ore supplementari è stata smentita dagli accertamenti esperiti in sede penale, dai quali non vi è motivo di scostarsi. A maggior ragione in concreto visto l’assenza di specifiche osservazioni al riguardo, l’appellante essendosi limitato a confermare le sue precedenti allegazioni (decisione di riattivazione 4 dicembre 2019).

#### **E. 5**

Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 64'414.40, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar, decide: 1. L’appello 12 dicembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 4'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere ad AO 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).